

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2013, n. 12-5749

**Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Veneto e Regione Piemonte per il completamento della cessione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del Sistema applicativo regionale "bollo auto" PPV e l'erogazione di servizi ICT di supporto tecnico ed operativo necessari a garantire a Regione Veneto la completa autonomia della gestione del servizio bollo auto entro il termine massimo del 30.08.2013.**

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin e dell'Assessore Ghiglia:

Visto l'art. 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" che prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, il rimborso, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche sono demandate alle Regioni a statuto ordinario;

visti il decreto del Ministero delle Finanze 5 novembre 1998 n. 418 e la L. 23 dicembre 1998 n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" che dispongono il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni di cui al paragrafo precedente;

considerato che, in base all'art. 2 del suddetto decreto n. 418, il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono ora effettuate direttamente dalle regioni;

tenuto conto che il programma applicativo denominato "*applicativo regionale bollo auto*" è stato creato e sviluppato appositamente dal CSI-Piemonte su incarico di Regione Piemonte per soddisfare le esigenze funzionali della stessa;

considerato che l'art. 25, 1° comma, della Legge 24 novembre 2000 n. 340 da facoltà alle PP.AA., titolari di programmi applicativi realizzati su loro specifiche esigenze, di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni;

considerato che il Codice di Amministrazione Digitale (CAD) specifica che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni (art. 69 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, aggiornato con successivo Decreto Legislativo n. 235/2010);

vista la convenzione tra Regione Veneto e Regione Piemonte, approvata da quest'ultima con delibera n. 20-11668 del 29 giugno 2009 per il supporto tecnico e operativo all'attività di gestione della tassa automobilistica per tutto l'anno 2010, convenzione successivamente prorogata con delibera n. 38 del 29 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2011 e poi con successiva delibera n. 53-3241 al 31.12.2012;

considerato che Regione Veneto con deliberazione n. 1703 in data 09.06.2009 ha aderito alla convenzione con Regione Piemonte siglata il 30.06.2009 poi prorogata con successive deliberazioni fino al 31.12.2012;

considerato che Regione Veneto con deliberazione n. 2978 in data 28.12.2012 ha poi approvato il convenzionamento con Regione Piemonte, sempre in avvalimento di funzioni e per la sola erogazione di servizi meramente informatici, per il completamento delle attività informatiche di

trasferimento della banca dati relativa alla gestione del bollo auto del Veneto dai server piemontesi a quelli propri regionali nonché per il definitivo avvio del nuovo software cd. PPV in sostituzione del vecchio SIRTA;

tenuto, inoltre, conto delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 70-482 del 02.08.2010 avente ad oggetto “Approvazione del documento “Linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio applicativo ed informativo della Regione Piemonte, la diffusione presso altre PP.AA. e la promozione della collaborazione inter-ente nel campo della Società dell’informazione”” con le quali la Regione Piemonte intende definire una politica, condivisa a livello regionale, di promozione della collaborazione inter-ente;

ritenuto, pertanto, di approvare il nuovo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per il periodo 1° gennaio 2013 - 30 agosto 2013 termine ultimo per il completamento delle attività oggetto della presente convenzione;

precisato che i due enti provvederanno a concordare i contenuti del “Disciplinare tecnico-operativo” di cui all’art. 5 dello schema di convenzione allegato e ad adottare gli atti conseguenti.

Tutto ciò premesso, a voti unanimi, la Giunta Regionale

*delibera*

- di approvare, tenuto conto delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 70-482 del 2.8.2010, citata in premessa, il nuovo schema di convenzione, allegato alla presente, tra Regione Piemonte e Regione Veneto, per il “completamento della cessione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso del Sistema applicativo regionale “bollo auto” PPV e l’erogazione di servizi ICT di supporto tecnico ed operativo strettamente necessari a garantire alla Regione Veneto la completa autonomia nella gestione del servizio di gestione del bollo auto entro il termine massimo del 30.08.2013”;
- di incaricare i responsabili dei Settori regionali “Politiche Fiscali” e “Sistemi informativi e tecnologie della comunicazione” di sottoscrivere l’accordo;
- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali le eventuali disposizioni attuative e/o esecutive dell’accordo, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’allegata convenzione;
- di dare atto che Regione Veneto rimborserà a Regione Piemonte i costi sostenuti per le attività di cui al comma 1 dell’art. 8 dello schema di convenzione allegato, determinati secondo le modalità previste dalla “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte – Forniture di servizi in regime di esenzione IVA” del 2.3.2011, Rep. 16008, e introitati e trasferiti al CSI secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 70-482 del 2.8.2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Regione Piemonte per il completamento della cessione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del Sistema applicativo regionale "bollo auto" PPV e l'erogazione di servizi ICT di supporto tecnico ed operativo strettamente necessari a garantire alla Regione del Veneto la completa autonomia nella gestione del servizio di gestione del bollo auto entro il termine massimo del 30.08.2013 .**

L'anno duemilatredici, il giorno ... del mese di .....

#### **TRA**

La Regione del Veneto con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901 - Palazzo Balbi (omissis), rappresentata dal xxxxxx, Dott. xxxxxx

#### **E**

La Regione Piemonte con sede legale in Torino, Piazza Castello 165 (omissis), rappresentata dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione Dott.ssa Gabriella Serratrice

#### **PREMESSO CHE:**

- I. il Codice di Amministrazione Digitale (CAD) specifica che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni (art. 69 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, aggiornato con successivo Decreto Legislativo n. 235/2010).
- II. la legge regionale n. 48/1975 della Regione Piemonte per la "Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dell'informazione" e la successiva legge regionale n. 13/1978 "Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione" istituiscono il CSI-Piemonte e ne regolano l'attività quale Ente Pubblico Strumentale al servizio della Pubblica Amministrazione piemontese";
- III. la Regione Piemonte ha affidato al suo Ente strumentale, il consorzio pubblico CSI-Piemonte, la realizzazione e gestione dell'archivio tasse automobilistiche, identificando quest'ultimo come soggetto tecnico attuatore delle finalità della presente convenzione.

- IV. il CSI-Piemonte, avendo provveduto su incarico della Regione Piemonte alla gestione degli applicativi messi a disposizione dalla Regione del Veneto, alla loro personalizzazione nei termini richiesti e alla ospitalità della banca dati di quest'ultima presso i propri server, è in possesso delle conoscenze tecniche indispensabili ai fini della realizzazione delle finalità della presente convenzione.
- V. quanto operato dal CSI – Piemonte trova causa nella convenzione tra la Regione del Veneto e la Regione Piemonte, approvata da quest'ultima con delibera n. 20-11668 del 29 giugno 2009 per il supporto tecnico e operativo all'attività di gestione della tassa automobilistica per tutto l'anno 2010, convenzione successivamente prorogata con delibera n. 38 del 29 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2011 e poi con successiva delibera n. 53-3241 al 31.12.2012.
- VI. la Regione del Veneto con deliberazione n. 1703 in data 09.06.2009 ha aderito alla convenzione con la Regione Piemonte siglata il 30.06.2009 poi prorogata con successive deliberazioni fino al 31.12.2012.
- VII. la Regione del Veneto, con deliberazione n. 2978 in data 28.12.2012 ha poi approvato il convenzionamento con la Regione Piemonte, sempre in avvalimento di funzioni e per la sola erogazione di servizi meramente informatici, per il completamento delle attività informatiche di trasferimento della banca dati relativa alla gestione del bollo auto del Veneto dai server piemontesi a quelli propri regionali nonché per il definitivo avvio del nuovo software cd. PPV in sostituzione del vecchio SIRTA;
- VIII. tale ultima deliberazione, regolarmente notificata alla Regione Piemonte con nota prot.n. 19665 in data 15.01.2013, demanda al Segretario regionale per il Bilancio *“gli adempimenti necessari alla determinazione del dettaglio delle attività e dei costi da sottoporre ... all'approvazione della Giunta regionale”*

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1 Premesse**

Le premesse richiamate nel presente atto costituiscono parte integrante della presente

Convenzione.

## **Articolo 2** **Finalità della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha come finalità generale l'ultimazione delle attività di condivisione delle competenze e degli investimenti a disposizione delle Parti già oggetto della precedente convenzione siglata in data 30.06.2009, per il miglioramento e la semplificazione dei processi organizzativi interni e dei servizi rivolti ai cittadini in tema di gestione del tributo "Tassa automobilistica regionale"
2. La cooperazione tra le Parti intende ultimare la condivisione delle strategie poste in essere nella progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi informativi a supporto dei processi amministrativi in materia di "Tassa automobilistica regionale", anche in conformità alle disposizioni del CAD, al fine di realizzare un'economia di gestione complessiva, la messa a disposizione reciproca delle soluzioni più efficaci, l'avvio definitivo in Veneto del PPV (Prodotto Partenariato Veneto) e il definitivo trasferimento della banca dati del Veneto, temporaneamente ospitata presso il CSI-Piemonte, presso i server regionali della Regione di appartenenza.

## **Articolo 3** **Oggetto della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.
2. La presente Convenzione origina uno specifico progetto di cooperazione che si riassume nei seguenti punti:
  - a. Riuso e messa a disposizione da parte della Regione Piemonte verso la Regione del Veneto delle soluzioni tecnologiche e del software realizzato in Piemonte per la gestione della "Tassa automobilistica regionale" ;
  - b. Rispetto delle modalità operative e dei tempi allo scopo condivisi tra le parti nel documento (Gantt operativo), ogni operatore per le parti di competenza, che definisce i contenuti e i tempi tecnici di attuazione della presente convenzione e che sarà sottoscritto dalle parti, assieme al disciplinare di cui al successivo art. 5, immediatamente dopo la sottoscrizione della presente convenzione.
  - c. Erogazione, su richiesta, di servizi infrastrutturali, di manutenzione, di evoluzione e di supporto operativo strettamente necessari fino alla migrazione definitiva della banca

dati del Veneto, ad oggi ancora ospitata presso i server del CSI Piemonte, e concludere in tal modo la collaborazione di cui alla presente convenzione entro il termine allo scopo necessario concordato tra le parti e comunque non oltre il 30.08.2013.

3. Le attività saranno erogate dalla Regione Piemonte, e relativamente alle competenze tecniche necessarie tramite il proprio ente strumentale informatico CSI-Piemonte.

#### **Articolo 4 Titolarità e diritti d'uso**

1. Per l'attuazione della presente Convenzione, in conformità con quanto previsto dal "Codice dell'Amministrazione Digitale", le Parti si impegnano a rendere reciprocamente disponibili, secondo le modalità del riuso, le soluzioni informatiche sviluppate, gratuitamente e complete della relativa documentazione.
2. Con riferimento alla soluzione informatica realizzata in modo condiviso attraverso la cooperazione interregionale, in base alla presente Convenzione, le Parti concordano fin d'ora che i relativi diritti di proprietà intellettuale saranno acquisiti in co-titolarità dagli Enti firmatari, restando inteso che ciascuna parte potrà liberamente utilizzare e disporre di detta soluzione, autonomamente e disgiuntamente, nell'ambito dei rispettivi confini territoriali, nonché per assolvere ad ogni eventuale richiesta di riuso ex art. 69 del D. Lgs. 82/2005.
3. In relazione alle soluzioni software identificate come SIRTA (nella versione personalizzata per la Regione del Veneto così come attualmente installata e gestita presso la Regione Piemonte) e come PPV (Progetto Partenariato Veneto), si evidenzia che la proprietà, i diritti di utilizzo e di sfruttamento economico rimangono in capo in via esclusiva alla Regione del Veneto.
4. I diritti di proprietà di eventuali miglioramenti od evoluzioni tecniche o funzionali apportate alle soluzioni informatiche di cui al comma 3, in tempi successivi alla conclusione della cooperazione interregionale, rimarranno in capo alla Regione del Veneto così come i relativi diritti di utilizzo e sfruttamento economico.

#### **Articolo 5 Disciplinare**

1. Gli ambiti oggetto di collaborazione di cui all'art. 3 saranno definiti e acquisiranno efficacia tra le parti con l'approvazione di apposito disciplinare, da sottoscrivere tra le medesime immediatamente dopo la sottoscrizione della presente convenzione, che descriverà ogni attività necessaria all'esecuzione del presente accordo, i costi e i tempi entro i quali la

medesima deve essere realizzata per garantire il rispetto del termine massimo di vigenza della presente convenzione.

2. Il disciplinare sarà approvato dai singoli Enti secondo i rispettivi ordinamenti e darà attuazione tecnicamente e operativamente all'intesa definita nella presente Convenzione.

## **Articolo 6 Coordinamento della Convenzione**

1. La gestione della collaborazione è affidata ad un Tavolo di Coordinamento appositamente istituito.
2. Il Tavolo di Coordinamento è costituito da :
  - il Dirigente della Direzione Sistemi informativi della Regione Veneto o suo delegato, con il compito di monitorare le attività di natura tecnico/applicativa ricomprese nella presente convenzione;
  - il Dirigente del Servizio tributi della Regione Veneto o suo delegato , con il compito di monitorare le attività di natura funzionale ricomprese nella presente convenzione;
  - il Dirigente del Settore sistemi informativi e tecnologie della comunicazione della Regione Piemonte o suo delegato, con il compito di monitorare le attività di natura tecnico/applicativa ricomprese nella presente convenzione e di coordinare i processi amministrativi.
  - il Dirigente del Settore Politiche fiscali della Regione Piemonte o suo delegato, con il compito di monitorare le attività di natura funzionale ricomprese nella presente convenzione;

In tali riunioni il Tavolo di Coordinamento potrà essere coadiuvato da personale tecnico/funzionale aggiuntivo appartenente alle Regioni o ai rispettivi enti strumentali.

3. La eventuale modifica della composizione del Tavolo di Coordinamento sarà comunicata per iscritto da una Parte all'altra senza necessità di modificare la presente convenzione.
4. Il Tavolo di Coordinamento ha il compito di monitorare gli step attuativi previsti nel Gantt allegato al disciplinare di cui all'art. 5, risolvendo in autonomia le eventuali problematiche tecniche che dovessero insorgere ad ostacolare le attività oggetto della presente convenzione e dettagliate nello stesso, o che potrebbero impedirne la realizzazione nel termine massimo di operatività previsto nel 30.08.2013.

## **Articolo 7**

## **Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. La Regione del Veneto mantiene la titolarità delle informazioni da lei stessa immesse assumendo espressamente ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto delle citate informazioni e manlevando la Regione Piemonte da ogni obbligo e/o onere di accertamento e/o di controllo diretto e indiretto al riguardo.
2. La Regione del Veneto è “titolare del trattamento dei dati personali” ai sensi del D.lgs. n°196 del 30 giugno 2003, ed ha obbligo di compiere tutti gli atti previsti dal predetto Codice per il trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza di cui all'allegato B del predetto Codice. La Regione Piemonte, con la sottoscrizione del presente atto, assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati con l'impegno di attenersi alle istruzioni impartite dal titolare ai sensi dell'art. 29 del D.Lg. 196/2003. La Regione Piemonte si impegna a nominare i dipendenti e i collaboratori del CSI Piemonte preposti all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, “incaricati” del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del precitato Codice affidando inoltre al CSI Piemonte il compito dell'amministrazione dei sistemi informativi *de quibus*.
3. La Regione Piemonte si obbliga altresì a fornire il servizio nel pieno rispetto delle misure di sicurezza descritte nella presente convenzione sulle quali il titolare potrà operare le verifiche ritenute opportune affinché siano rispettate le disposizioni di legge.

## **Articolo 8 Finanziamenti**

1. La Regione del Veneto si impegna a rimborsare alla Regione Piemonte i costi sostenuti, a qualsiasi titolo, per le attività di assistenza, evoluzione, supporto e gestione degli archivi, e per ogni altra attività richiesta necessaria per la realizzazione della presente convenzione, nei limiti di quanto previamente determinato con il disciplinare sottoscritto tra le parti di cui al precedente articolo 5.
2. Le risorse per il finanziamento della collaborazione saranno impegnate con l'approvazione del disciplinare di cui al comma che precede. La liquidazione delle spese sostenute per le attività commissionate dalla Regione del Veneto in relazione al piano concordato verrà disposta in favore della Regione Piemonte a seguito della rendicontazione dei costi sostenuti, della correttezza dei risultati ottenuti, del rispetto dei tempi e delle scadenze programmate.
3. La documentazione necessaria alla liquidazione delle spese sostenute dal CSI dovrà essere sempre sottoscritta per verifica preventiva e condivisione anche dalla Regione Piemonte.

4. Il mancato conseguimento dei risultati attesi, o il ritardo nel conseguimento dei medesimi, costituisce titolo a non eseguire, in tutto o in parte in dipendenza della natura e della gravità del disservizio, il trasferimento della quota economica relativa al lavoro commissionato.
5. La Regione del Veneto si impegna a trasferire alla Regione Piemonte le somme dovute entro il termine di trenta giorni dall'approvazione, nei termini anzidetti, della rendicontazione di spesa pervenuta.

**Articolo 9  
Durata**

1. La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2013 fino al completamento delle attività necessarie alla migrazione definitiva della banca dati ai server regionali del Veneto e comunque non oltre il 30 Agosto 2013. Potrà essere prorogata per gravi e documentate esigenze tecniche che abbiano reso impossibile il rispetto del termine anzidetto in quanto persistesse l'interesse pubblico in tal senso e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2.

**Articolo 10  
Registrazione**

1. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 5, Il comma, del D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modifiche.
2. La parte che richiede tale registrazione ne assume le spese.

**Articolo 11  
Controversie**

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Amministrazioni che sottoscrivono la presente Convenzione, si opererà per la loro conciliazione in via amichevole nell'ambito dei rapporti istituzionali tra Pubbliche amministrazioni.
2. Eventuali controversie per le quali non sarà possibile pervenire a conciliazione in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Piemonte  
Dirigente del Settore Sistemi Informativi  
e Tecnologie della Comunicazione

.....

Dirigente del Settore Politiche fiscali

.....

Per la Regione Veneto  
Dirigente della Direzione Sistemi Informativi

.....

Segretario regionale per il Bilancio

.....